REGOLAMENTO (CEE) N. 3819/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

recante modalità per la determinazione e per l'applicazone dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune [1], in particolare l'articolo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 10,

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, sono utilizzati per convertire gli importi espressi in moneta di paesi terzi e servono per determinare i tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri ; che occorre precisare le pertinenti modalità di calcolo per le monete e cambio fluttuante e in particolare per quelle dei paesi terzi il cui controvalore in ecu non è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;*

considerando che è opportuno adeguare sistematicamente i tassi rappresentativi di mercato alla fine di ogni decade ; che, per agevolare l'informazione degli operatori ed evitare pericoli di distorsione del mercato, è anche opportuno che tale adeguamento intervenga a date fisse, immediatamente successive a ciascun periodo di riferimento ; che in caso di ingenti perturbazioni monetarie è tuttavia necessario che i tassi rappresentativi di mercato siano fissati rapidamente, basandosi su un breve periodo di riferimento ;

considerando che, per garantire un'impostazione uniforme a livello comunitario e per semplificare la gestione amministrativa del regime degli scambi, i tassi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/91 [3], devono essere utilizzati dagli Stati membri per convertire direttamente in moneta nazionale gli importi espressi in monete di paesi terzi ;

considerando che il tasso di conversione agricolo deve poter essere applicato quanto più rapidamente possibile dopo il periodo di riferimento in base al quale è stato calcolato, in modo da evitare rischi di distorsione del mercato o il conseguimento di indebiti vantaggi economici ; che il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio di un mese deve essere adeguato in modo da tener conto dell'andamento del tasso rappresentativo di mercato qualora sia stata registrata una cospicua evoluzione monetaria ;

considerando che i dati relativi al mercato mondiale devono venir stabiliti, in ecu, a scadenze ravvicinate e con grande precisione ; che per i pertinenti dati espressi in moneta nazionale degli Stati membri è quindi opportuno utilizzare un tasso di conversione agricolo specifico, uguale al tasso rappresentativo di mercato ;

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92, occorre stabilire una stretta relazione tra la domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo e quella dell'importo di cui trattasi in ecu ; che, per evitare rischi di speculazioni, è necessario limitare la validità del titolo recante fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo al territorio dello Stato membro che l'interessato stesso designa ;

considerando che per i prodotti composti, in particolare per le merci contemplate nel regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restitutzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 [5], la fissazione anticipata degli importi di cui trattasi in ecu deve riguardare una parte significativa dei prodotti agricoli di base per permettere la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo ;

considerando che occorre indicare nelle diverse lingue della Comunità le diciture che devono figurare nei rispettivi documenti per segnalare la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo ;

considerando che i tassi di conversione agricoli delle monete fluttuanti vengono determinati secondo norme molto precise che consentono di prevedere in una certa misura i risultati prima di ciascuna fissazione dei tassi ; che, per evitare rischi di speculazione, è necessario adeguare il valore del tasso di conversione agricolo fissato in anticipo durante il periodo di riferimento da cui ha origine il cambiamento del tasso stesso ;

[1] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[2] GU n. L 168 del 26. 6. 1985, pag. 21.
[3] GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 14.
[4] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.
[5] GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3813/92, è necessario che non venga superato un determinato divario monetario ammissibile, per evitare forti distorsioni del mercato; che occorre quindi adeguare la fissazione anticipata di un tasso di conversione agricolo che comporti un notevole divario monetario rispetto ai tassi vigenti;

considerando che la fissazione anticipata dei tassi di conversione agricoli può provocare rischi di speculazione in caso di forti oscillazioni dei tassi di cambio; che occorre quindi prevedere la possibilità di sospendere la fissazione anticipata, se del caso, mediante una procedura rapida;

considerando che, per semplificare la normativa, è d'uopo inserire nel presente regolamento le disposizioni dell'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 653/92 della Commissione, del 16 marzo 1992, reltivo all'unità di conto e al tasso di conversione da applicare per le offerte presentate nell'ambito di una gara [1], ed abrogare tale regolamento;

considerando che è necessario precisare le modalità di arrotondamento dei valori calcolati per i tassi di conversione;

considerando che, ai fini di una maggiore chiarezza della normativa comunitaria, è opportuno abrogare le disposizioni d'applicazione del regime agromonetario vigenti fino al 31 dicembre 1992, contenute nel regolamento (CEE) n. 3152/85 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 [3], nel regolamento (CEE) n. 3153/85 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/85 [5], nel regolamento (CEE) n. 3154/85 [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1546/89 [7], nel regolamento (CEE) n. 3155/85 [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89 [9], nel regolamento (CEE) n. 3156/85 [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 [11], nel regolamento (CEE) n. 3578/88 [12], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3137/91 [13], nel regolamento (CEE) n. 1641/91 [14], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3756/92 [15] e nel regolamento (CEE) n. 3757/92 [16];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Tassi rappresentativi di mercato

Articolo 1

1. I tassi di cambio in base ai quali sono determinati i tassi rappresentativi di mercato relativi alle monete a cambio fluttuante sono i tassi quotidiani dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C.

2. Qualora il tasso di cambio dell'ecu rispetto alla moneta di un paese terzo non sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* il tasso rappresenttivo di mercato relativo alla moneta in questione è stabilito tenendo conto dei tassi di cambio che riflettono nel modo più fedele possibile il valore correntemente assunto da tale moneta nelle transazioni commerciali.

Articolo 2

1. Il tasso rappresentativo di mercato relativo ad una moneta a cambio fluttuante è calcolato in rapporto ai periodi di riferimento di base. Per periodi di riferimento di base si intendono i periodi che vanno dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 all'ultimo giorno di ogni mese, eventualmente ridotti conformemente al disposto del paragrafo 2.

Tuttavia l'ultimo periodo di riferimento di base di ogni anno va del 21 al 30 dicembre.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni feriali consecutivi, superi i sei punti:

— i tassi rappresentativi di mercato delle monete di cui trattasi sono adeguati facendo riferimento ai tre giorni feriali cnsiderati e

— il periodo di riferimento di base considerato inizia il giorno successivo ai tre giorni feriali in parola; la fine di tale periodo rimane invariata.

Articolo 3

Il tasso rappresentativo di mercato è utilizzato a decorrere dal giorno che segue il periodo in base al quale è stato calcolato e sino alla fine del successivo periodo relativamente al quale può venir calcolato un nuovo tasso rappresentativo di mercato.

Tuttavia, il tasso rappresentativo di mercato basato sull'ultimo periodo di riferimento dell'anno si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno seguente.

Articolo 4

In deroga alla normativa sull'utilizzazione del tasso rappresentativo di mercato, nel quadro dell'applicazione del regime degli scambi la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro di un importo espresso nella moneta nazionale di un paese terzo è effettuata dallo Stato membro interessato mediante il ricorso al tasso di conversione applicabile per la determinazione del valore in dogana.

---

[1] GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 6.
[2] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.
[3] GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.
[4] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
[5] GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.
[6] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.
[7] GU n. L 151 del 3. 6. 1989, pag. 24.
[8] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.
[9] GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.
[10] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 27.
[11] GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.
[12] GU n. L 312 del 17. 11. 1988, pag. 16.
[13] GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 17.
[14] GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.
[15] GU n. L 382 del 28. 12. 1992, pag. 1.
[16] GU n. L 382 del 28. 12. 1992, pag. 45.

TITOLO II

Tasso di conversione agricolo

Articolo 5

1. I tassi di conversione agricoli delle monete a cambio fluttuante sono determinati confermemente all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, alla fine di ogni mese, in base all'ultimo periodo di riferimento del mese di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. I tassi di conversione agricoli calcolati conformemente al paragrafo 1 sono adeguati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, tenendo conto dei divari monetari rispetto ai tassi rappresentativi di mercato determinati in base ai periodi di riferimento di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 6

Il tasso di conversione agricolo relativo ad una moneta a cambio fluttuante si applica a decorrere dal primo giorno che segue il periodo di riferimento in base al quale il tasso stesso è stato determinato.

Tuttavia, il tasso di conversione agricolo basato sull'ultimo periodo di riferimento di un anno si applica a partire dal primo giorno dell'anno seguente.

Articolo 7

Gli importi relativi ai dati del mercato mondiale ed espressi nella moneta nazionale di uno Stato membro sono convertiti in ecu mediante l'applicazione di un tasso di conversione agricolo specifico, coincidente con il tasso rappresentativo di mercato.

TITOLO III

Fissazione anticipata dei tassi di conversione agricoli

Articolo 8

1. Il tasso di conversione agricolo è fissato in anticipo, alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92, su domanda dell'interessato se quest'ultima è presentata contemporaneamente :

— alla domanda di titolo, o di documento equivalente, recante la fissazione anticipata dell'importo di cui trattasi, in ecu,

oppure, se del caso,

— alle offerte presentate nell'ambito di una gara, escluse le offerte di acquisto presentate all'organismo d'intervento.

Nel caso di una gara, la domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo è subordinato all'accettazione, totale o parziale, dell'offerta.

2. Il periodo di validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo è lo stesso della fissazione anticipata dell'importo in ecu di cui trattasi o dell'aggiudicazione dell'offerta. Tuttavia, detto periodo di validità è limitato al termine del terzo mese successivo al mese della fissazione anticipata del tasso di conversione.

Una volta scaduta la validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'importo di cui trattasi è quello stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92.

3. Quando il tasso di conversione agricolo viene fissato in anticipo, il titolo, o il documento equivalente, è valido esclusivamente nello Stato membro che il richiedente indica al momento in cui presenta la domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo.

Articolo 9

1. Per i prodotti dei codici NC 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 12, 0403 10 14, 0403 10 16, 0403 10 32, 0403 10 34, 0403 10 36, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69, 0404 90 51, 0404 90 53, 0404 90 59, 0404 90 91, 0404 90 93 e 0404 90 99, il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo soltanto se la restituzione all'esportazione è fissata in anticipo per tutti gli elementi del prodotto stesso.

2. Per le merci contemplate nel regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo soltanto se, almeno per uno dei prodotti di base, l'intero quantitativo che può beneficiare della restituzione all'esportazione è coperto da uno o più titoli di fissazione anticipata della restituzione.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, sono presi in considerazione soltanto i prodotti di base il cui peso è pari o superiore al 10 % del peso della merce.

Allorquando per un'esportazione di merci sono presentati uno o più titoli di cui al primo comma e la merce non può beneficiare del tasso di conversione agricolo fissato in anticipo poiché non sussistono i presupposti di cui allo stesso comma, il titolo o i titoli in causa non sono accettati dalle autorità competenti.

Qualora all'atto dell'espletamento delle formalità doganali vengano presentati più titoli di cui al primo comma, ai fini della data da considerare per la determinazione del tasso di conversione agricolo si tiene conto unicamente del titolo di data meno recente. In tal caso sono presi in considerazione solo i titoli riguardanti il prodotto o i prodotti di base il cui quantitativo risulta totalmente coperto dai titoli stessi.

Articolo 10

1. Se viene richiesta la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, la domanda di titolo o del documento equivalente, ovvero l'offerta, recano nella casella 12 una delle diciture seguenti :

— Fijación anticipada del tipo de conversión agrario

— Forudfastsættelse af landbrugsomregningskursen

— Vorausfestsetzung des landwirtschaftlichen Umrechnungskurses

— Προκαθορισμός της γεωργικής ισοτιμίας

— Advance fixing of the agricultural conversion rate

— Fixation à l'avance du taux de conversion agricole

— Fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo

— Vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers

— Fixação antecipada da taxa de conversão agrícola

La domanda reca inoltre l'indicazione dello Stato membro in cui il titolo sarà utilizzato.

2. Il titolo o il documento equivalente, o la dichiarazione di aggiudicazione dell'offerta, recano una delle diciture seguenti :

— Tipo de conversión agrario fijado por anticipado el ... (fecha de la fijación previa), el cual se ajustará eventualmente.

Certificado válido en ... (estado miembro designado por el solicitante)

— Landbrugsomregningskurs forudfastsat den ... (dato for forudfastsættelsen) justeres i påkommende tilfælde.

Licens gyldig i ... (medlemsstat, der er angivet af ansøgeren)

— Am ... (Vorausfestsetzungsdatum) im voraus festgesetzter landwirtschaftlicher Umrechnungskurs ; muß gegebenenfalls angepaßt werden.

Lizenz gilt in ... (vom Antragssteller angegebener Mitgliedstaat)

— Γεωργική ισοτιμία προκαθοριζόμενη στις ... (ημερομηνία προκαθορισμού), που ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί ·

Πιστοποιητικό που ισχύει στο ... (κράτος μέλος υποδεικνυόμενο από τον αιτούντα)

— Agricultural conversion rate fixed in advance on ... (date of advance fixing), to be adjusted as appropriate.

Certificate valid in ... (Member State designated by the applicant)

— Taux de conversion agricole fixé à l'avance le ... (date de préfixation), à ajuster éventuellement.

Certificat valable en ... (État membre désigné par le demandeur)

— Tasso di conversione agricolo fissato in anticipo il ... (data della fissazione anticipata), da modificarsi se del caso.

Titolo valido in ... (Stato membro designato dal richiendente)

— Landbouwomrekeningskoers vooraf vastgesteld op ... (datum van de vaststelling vooraf), eventueel aan te passen.

Certificaat geldig in ... (door de aanvrager aangegeven Lid-Staat)

— Taxa de conversão agrícola fixada antecipadamente em ... (data de prefixação) a ajustar eventualmente.

Certificado válido em ... (Estado-membro designado pelo requerente)

Articolo 11

1. Se viene modificato il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante, il tasso fissato in anticipo per la stessa moneta nel periodo di riferimento preso come base per determnare il nuovo tasso di conversine agricolo è ritoccato in modo da essere sostituito da quest'ultimo.

2. Nel momento in cui il valore assoluto del divario tra il tasso di conversione agricolo fissato in anticipo e il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92, supera quattro punti, il tasso di conversione agricolo fissato in anticipio è ritoccato in modo da essere ravvicinato al tasso in vigore, fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso.

Articolo 12

1. Se dall'esame della situazione monetaria o del mercato emerge che l'attuazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo provoca o rischia di provocare difficoltà, si può decidere la sospensione dell'applicazione di dette norme per i prodotti considerati, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92.

2. In caso di estrema urgenza la Commissione, previo esame della situazione in base a tutti gli elementi informativi di cui dispone, può decidere di sospendere la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo per un massimo di tre giorni lavorativi.

3. Durante il periodo di sospensione della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, non è accolta alcuna domanda di fissazione anticipata di detto importo.

Non sono soggette alla decisione di sospensione le domande di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo presentate prima della sospensione della fissazione anticipata.

4. In uno Stato membro al quale si applica la sospensione di cui al paragrafo 3, possono essere presentate domande di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo nei sette giorni che seguono la fine del periodo di sopsensione per quanto riguarda gli importi fissati in anticipo in ecu nello stesso periodo.

5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le domande di titoli o di documenti equivalenti, né le offerte presentate che implicano la fissazione anticipata dei relativi importi in ecu.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 13

Ai sensi del presente regolamento per giorni feriali si intendono i giorni per i quali la Commissione fissa un tasso dell'ecu.

Articolo 14

Gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare organizzate in forza di atti relativi alla politica agraria comune, ad eccezione degli importi attinenti al finanziamento comunitario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, devono essere espressi in ecu.

Articolo 15

1. I divari monetari sono calcolati fino alla terza cifra decimale, eventualmente arrotondata.

I tassi rappresentativi di mercato e i tassi di conversione agricoli sono fissati con sei cifre significative, arrotondando eventualmente la sesta di tali cifre.

2. Ai sensi del presente articolo per cifre significative si intendono :

— tutte le cifre, nel caso di un numero il cui valore assoluto sia pari o superiore a 1, o

— tutti i decimali a partire dal primo decimale diverso da zero, negli altri casi.

Gli arrotondamenti di cui al presente articolo si effettuano aumentando la cifra di cui trattasi di un'unità se la cifra seguente è superiore o uguale a 5 e lasciandola immutata negli altri casi.

Articolo 16

I regolamenti (CEE) n. 3152/85, n. 3153/85, n. 3154/85, n. 3155/85, n. 3156/85, n. 3578/88, n. 653/92, n. 1641/91 e n. 3757/92 sono abrogati.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione